STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 66

Sospensione del giudizio di qualificazione

Il giudizio di qualificazione e' sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione piu' grave. La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. La sospensione del giudizio dura fino alla definizione del procedimento penale o di quello disciplinare. Definiti i procedimenti suddetti, il giudizio di qualificazione deve essere espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione anche per gli anni successivi a quello in cui ne e' iniziata la sospensione.

Versione in vigore dal 15 marzo 1967, non più in vigore dal 1 ottobre 1978 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IV — Rapporti informativi e qualificazioni. TITOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1979, N. 42
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-66-sospensione-del-giudizio-di-qualificazione/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it